

# **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE POLITICA**

## **«AREA LIBERALE FEDERALISTA» (ALF)**

Il presente Statuto definisce l'ordinamento interno dell'Associazione, garantendo il pieno rispetto del metodo democratico, la tutela delle minoranze, la parità di genere e la trasparenza economico-finanziaria, in conformità con i requisiti del D.L. 149/2013 e successive modificazioni.

### **TITOLO I – IDENTITÀ, PRINCIPI E ADESIONE**

#### **Articolo 1 – Costituzione, Denominazione e Sede**

È costituita, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione Italiana, degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e del Decreto Legge 28 dicembre 2013, n. 149 (convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 13), l'associazione politica denominata «Area Liberale Federalista» (di seguito «ALF»). L'Associazione ha sede legale in Milano, Via Luigi Ornato 14, 20162. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune è deliberato dal Comitato Direttivo Nazionale e non comporta modifica statutaria; il trasferimento in altro Comune è deliberato dall'Assemblea Nazionale.

#### **Articolo 2 – Simbolo**

L'Associazione adotta un proprio simbolo identificativo, la cui descrizione grafica dettagliata è la seguente: un cerchio con sfondo blu, riportante nella parte centro-superiore la sigla "ALF" in colore giallo e carattere corsivo, affiancata sulla destra da dieci stelle a cinque punte di colore giallo disposte a semicerchio. Sotto la sigla è posizionata una sottile linea orizzontale recante i colori della bandiera italiana (verde, bianco e rosso). Nella parte inferiore del cerchio è riportata la denominazione "AREA LIBERALE FEDERALISTA" in colore bianco, disposta su due righe e centrata. Il simbolo, originariamente concesso in uso dai promotori, è acquisito in via definitiva, esclusiva e perpetua al patrimonio dell'Associazione. La denominazione e il simbolo non possono essere utilizzati da terzi senza autorizzazione scritta del Segretario Nazionale. La tutela del simbolo spetta al Segretario Nazionale pro-tempore.

Il simbolo è allegato in forma grafica al presente statuto (Allegato A) e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

#### **Articolo 3 – Principi e Finalità**

ALF si ispira ai principi liberali, federalisti e riformisti. L'Associazione assume il federalismo come identità civile e metodo di governo fondato sulla responsabilità verso i cittadini e sulla vicinanza ai territori. ALF ha una spiccata vocazione europea e persegue il rafforzamento dell'Unione Europea, promuovendo il policentrismo e le relazioni internazionali dirette dei territori. L'Associazione difende il diritto internazionale, la libertà e la sovranità delle nazioni da ogni forma di aggressione — come nel caso della difesa dell'Ucraina dall'invasione russa, pilastro della stabilità e

della democrazia in Europa — e guarda con costante attenzione e sostegno alle libertà dei popoli oppressi. L'Associazione promuove lo sviluppo dei territori, la legalità, la libertà di iniziativa, il rifiuto dell'assistenzialismo e la piena attuazione della sussidiarietà. Per il perseguimento delle proprie finalità, ALF può promuovere collaborazioni, alleanze, intese e azioni comuni con altre associazioni, partiti, movimenti e organizzazioni, in Italia e in Europa, anche mediante la partecipazione, in forma autonoma o in coalizione, a competizioni elettorali di ogni livello, la costituzione di liste comuni e la definizione di convergenze programmatiche; le relative decisioni sono deliberate dal Comitato Direttivo Nazionale su proposta del Segretario Nazionale, d'intesa con il Presidente Nazionale.

#### **Articolo 4 – Iscritti, Diritti e Doveri**

Possono iscriversi i cittadini italiani e dell'Unione Europea, dal sedicesimo anno di età, che non partecipino ad associazioni segrete o con scopi incompatibili con ALF. L'iscrizione è individuale. L'iscrizione ad ALF non comporta incompatibilità con l'adesione ad altre associazioni, movimenti, organizzazioni o partiti, purché i relativi scopi e la relativa azione non siano in contrasto con i principi e con la linea politica dell'Associazione; nei casi dubbi, la compatibilità è valutata e approvata dal Comitato Direttivo Nazionale. Gli iscritti hanno diritto di concorrere alla formazione dell'indirizzo politico, di partecipare alle assemblee e di accedere alle cariche interne; hanno il dovere di osservare lo Statuto e i regolamenti, di tenere un comportamento coerente con i principi dell'Associazione e di versare la quota annuale di iscrizione, il cui importo è determinato dal Comitato Direttivo Nazionale. Il rifiuto dell'iscrizione deve essere motivato entro trenta giorni, con possibilità di ricorso al Collegio di Garanzia Nazionale.

## **TITOLO II – ORDINAMENTO NAZIONALE E ORGANI**

#### **Articolo 5 – Organi Nazionali**

L'architettura istituzionale di ALF è concepita per riflettere l'equilibrio dei soci fondatori e garantire una leadership condivisa. È una struttura snella in fase di avvio, con la possibilità di istituire articolazioni regionali e provinciali in base allo sviluppo politico. Sono organi nazionali di ALF:

- a) l'Assemblea Nazionale, organo sovrano di indirizzo;
- b) il Comitato Direttivo Nazionale, organo deliberativo;
- c) il Segretario Nazionale, organo esecutivo;
- d) il Presidente Nazionale, organo di indirizzo e garanzia;
- e) il Tesoriere Nazionale, organo amministrativo;
- f) il Collegio di Garanzia Nazionale, organo di giurisdizione interna.

## **Articolo 6 – L'Assemblea Nazionale**

L'Assemblea Nazionale è l'organo sovrano dell'Associazione. Nella fase costitutiva, e fino alla piena strutturazione territoriale, è composta da tutti gli iscritti in regola con il versamento della quota annuale; successivamente, il Comitato Direttivo Nazionale può disciplinare con regolamento la partecipazione per delegati, eletti nei territori garantendo un'adeguata rappresentanza di genere. L'Assemblea elegge il Segretario Nazionale, il Presidente Nazionale, i membri elettivi del Comitato Direttivo Nazionale e il Collegio di Garanzia Nazionale; definisce gli indirizzi politici generali; approva le modifiche statutarie e delibera lo scioglimento dell'Associazione. È convocata dal Presidente Nazionale, d'intesa con il Segretario Nazionale, almeno una volta l'anno, nonché quando ne faccia richiesta la maggioranza del Comitato Direttivo Nazionale o un terzo degli iscritti. In prima convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli aventi diritto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Delibera a maggioranza dei presenti, salve le maggioranze qualificate previste dal presente Statuto.

## **Articolo 7 – Il Comitato Direttivo Nazionale**

Il Comitato Direttivo Nazionale è l'organo deliberativo dell'Associazione negli intervalli tra le riunioni dell'Assemblea. È composto dal Segretario Nazionale, dal Presidente Nazionale e dal Tesoriere Nazionale, quali membri di diritto, nonché da un numero di membri elettivi non inferiore a cinque e non superiore a undici, eletti dall'Assemblea Nazionale garantendo un'adeguata rappresentanza di genere. Il Comitato approva il bilancio preventivo e il rendiconto di esercizio, adotta i regolamenti attuativi dello Statuto, elegge il Tesoriere Nazionale su proposta del Segretario Nazionale e delibera su ogni materia non riservata dallo Statuto ad altri organi. Si riunisce almeno tre volte l'anno, su convocazione del Presidente Nazionale d'intesa con il Segretario Nazionale, ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti.

## **Articolo 8 – Durata, Metodi di votazione e Parità di Genere**

Tutti gli organi elettivi hanno una durata di tre anni e i loro componenti sono rieleggibili. Le votazioni avvengono nel rispetto del metodo democratico, garantendo un'adeguata rappresentanza di genere in tutti gli organi collegiali. L'elezione per alzata di mano è consentita solo in caso di candidature uniche e senza obiezioni dell'assemblea. Le convocazioni e le riunioni di tutti gli organi collegiali dell'Associazione (inclusi l'Assemblea Nazionale, il Comitato Direttivo Nazionale e le relative articolazioni territoriali) possono svolgersi anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici e mezzi di telecomunicazione (quali videoconferenza o teleconferenza). Affinché la riunione sia valida, deve essere garantita al presidente la possibilità di accertare in modo inequivocabile l'identità dei partecipanti, i quali devono poter seguire la discussione, intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti e partecipare contestualmente alle votazioni. Nel caso di svolgimento in modalità

telematica, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente o chi ne fa le veci.

### **Articolo 9 – Il Segretario Nazionale**

Il Segretario Nazionale è il motore operativo dell'Associazione. Dirige l'azione politica quotidiana, sviluppa il radicamento territoriale e coordina le iniziative di ALF. È eletto dall'Assemblea Nazionale. Lavora in costante sinergia con il Presidente Nazionale per la definizione delle alleanze e delle strategie. Ha la facoltà di nominare la Segreteria Politica, di proporre la nomina del Tesoriere Nazionale e di nominare responsabili per specifici settori. In caso di dimissioni o impedimento definitivo, le funzioni sono assunte in via provvisoria dal Presidente Nazionale e il Comitato Direttivo Nazionale convoca l'Assemblea per la nuova elezione entro novanta giorni.

### **Articolo 10 – Il Presidente Nazionale**

Il Presidente Nazionale è figura di alto profilo istituzionale, garante della linea politica e dell'unità dell'Associazione. Concorre a pieno titolo all'indirizzo politico in sinergia con il Segretario Nazionale. Presiede i lavori del Comitato Direttivo Nazionale, partecipando alle deliberazioni con pieno diritto di voto ordinario; in caso di parità di voti, la deliberazione si intende respinta, a garanzia della necessaria sintesi e condivisione politica tra le diverse anime dell'Associazione. Cura le relazioni istituzionali di alto livello, vigila sul rispetto dello Statuto e promuove la composizione amichevole delle controversie interne.

## **TITOLO III – GESTIONE ECONOMICA E TRASPARENZA**

### **Articolo 11 – Il Tesoriere Nazionale**

Al Tesoriere Nazionale spetta in via esclusiva la rappresentanza legale, processuale, amministrativa e patrimoniale dell'Associazione. È eletto dal Comitato Direttivo Nazionale su proposta del Segretario Nazionale, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Opera in totale autonomia per l'apertura di conti correnti, la riscossione dei contributi e la predisposizione del bilancio, sottoposto all'approvazione del Comitato Direttivo Nazionale. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione.

## **TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE**

### **Articolo 12 – Strutture Regionali e Segretari Regionali**

ALF si articola in livelli territoriali, a partire dal livello regionale. Ogni struttura regionale riproduce, in forma semplificata, l'ordinamento nazionale ed è composta dall'Assemblea Regionale degli iscritti, dal Segretario Regionale e dal Tesoriere Regionale. Il Segretario Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale, dirige l'azione politica nel territorio di competenza e ne risponde al Segretario Nazionale; il Tesoriere

Regionale cura la gestione patrimoniale e finanziaria della struttura territoriale. Il Comitato Direttivo Nazionale approverà con successivi regolamenti le modalità di costituzione delle strutture periferiche, l'elezione dei Segretari Regionali (e successivamente Provinciali) e le quote di riparto delle risorse. Le articolazioni territoriali operano in regime di autonomia patrimoniale con proprio Codice Fiscale, senza responsabilità solidale a carico della Tesoreria Nazionale.

## **TITOLO V – GARANZIE, DISCIPLINA E DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 13 – Misure Disciplinari e Collegio di Garanzia Nazionale**

Le sanzioni del richiamo, della sospensione e dell'espulsione sono irrogate garantendo il diritto al contraddittorio, con termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle difese. Il Collegio di Garanzia Nazionale è composto da tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea Nazionale tra iscritti di riconosciuta competenza, preferibilmente giuridica; la carica è incompatibile con ogni altro incarico interno all'Associazione. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente e decide in via definitiva sui ricorsi disciplinari, sulle controversie statutarie e sulla regolarità congressuale.

### **Articolo 14 – Modifiche Statutarie**

Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea Nazionale con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

### **Articolo 15 – Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Nazionale con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti. Il patrimonio residuo è obbligatoriamente devoluto a finalità di pubblica utilità.

### **Articolo 16 – Costituzione iniziale degli organi e fase di avvio**

Gli organi previsti dal presente Statuto si intendono comunque costituiti sin dalla nascita dell'Associazione e operano, nella fase di avvio, nella pienezza dei poteri statutari. Il primo Segretario Nazionale, il primo Presidente Nazionale e il primo Tesoriere Nazionale sono designati dai soci fondatori, tra i medesimi, nell'atto costitutivo o con successiva deliberazione assunta all'unanimità. Il Comitato Direttivo Nazionale è inizialmente composto dai soci fondatori, che possono integrarne la composizione per cooptazione, garantendo un'adeguata rappresentanza di genere; con il medesimo criterio il Comitato provvede alla nomina iniziale dei componenti del Collegio di Garanzia Nazionale e delle prime strutture territoriali. Gli organi della fase di avvio restano in carica, con pienezza di funzioni, fino all'insediamento degli organi eletti dalla prima Assemblea Nazionale elettiva, da convocarsi entro tre anni dalla

costituzione dell'Associazione. Gli atti compiuti nella fase di avvio conservano piena validità ed efficacia.

### **Articolo 17 – Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del Decreto Legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 13, e i regolamenti adottati dal Comitato Direttivo Nazionale.

### **Allegato A:**



CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

98032090155

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

AREA LIBERALE FEDERALISTA

TIPO ATTIVITA'

949200 - ATTIVITA' DELLE ORGANIZZAZIONI POLITICHE

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA LUIGI ORNATO 14

C.A.P.

20162

COMUNE

MILANO

PROV.  
MI

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

DATA 10/08/2026

IL FUNZIONARIO

*(\*) firma su delega del Direttore Provinciale*  
ELISA TULLO



UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE  
U.T. CIRIE'